

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- la microzonazione sismica (da qui in avanti MS), cioè la suddivisione dettagliata del territorio in base alla risposta sismica locale, è uno degli strumenti più efficaci per la riduzione del rischio sismico in quanto permette, fino dalle prime fasi della pianificazione urbanistica, di valutare la pericolosità sismica locale, indirizzare i nuovi interventi verso le zone a minore pericolosità e programmare interventi di mitigazione del rischio nelle zone in cui sono presenti particolari criticità;
- questa Regione, con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.112/2007, ha approvato gli "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", successivamente aggiornati con deliberazioni di Giunta Regionale n. 2193/2015, 630/2019, 476/2021 e 564/2021;
- dal 2012 alla MS è associata l'analisi della condizione limite per l'emergenza (da qui in avanti CLE), ovvero l'analisi delle condizioni di vulnerabilità delle costruzioni e pericolosità geologica dei siti delle strutture strategiche di protezione civile (presidi sanitari, centri coordinamento soccorsi, aree di emergenza, vie di accesso e connessione ed edifici ed aggregati interferenti) affinché, in caso di emergenza sismica, l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni per il superamento dell'emergenza;
- il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Conferenza delle Regioni e Province Autonome nel 2008 hanno approvato gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e nel 2015 il "Manuale per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano", successivamente aggiornati da specifiche linee guida e standard di realizzazione approvati dalla Commissione Tecnica per la microzonazione sismica (nominata con DPCM 21 aprile 2011 ai sensi dell'art. 5 dell'OPCM 3907/2010);
- la L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" richiede l'esecuzione di studi di MS per la redazione e l'approvazione dei piani urbanistici comunali

- la L.R. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" richiede, per la redazione e l'approvazione dei piani urbanistici comunali, oltre l'esecuzione di studi di MS, anche l'analisi della CLE;
- l'articolo 11 del Decreto-Legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 istituisce un fondo per la prevenzione del rischio sismico;
- la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e la relazione tecnica collegata - sezione II, recante i rifinanziamenti previsti ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196 del 2009 nella medesima legge n. 145 del 2018 ed in particolare la terza riga, nonché la Tabella 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità elementari di voto parlamentare relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021», prevedono il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico per € 50.000.000 per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021;

Visti:

- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2020, pubblicata il 17 giugno 2021 sul n. 143 della G.U., che disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle annualità 2019, 2020 e 2021, ed in particolare:
 - l'art. 2, comma 1, lett. a), che dispone che parte delle risorse siano destinate a studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE);
 - l'art. 2, comma 2, che dispone che le risorse per studi di MS e analisi della CLE sono destinate ai Comuni nei quali l'accelerazione al suolo «ag», così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli Allegati alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, sia maggiore o

uguale a 0,125 g (v. Allegato 7 dell'ordinanza) e che, qualora le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di MS di livello 1 e alle analisi della CLE in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 7, e non vi sia necessità di approfondimenti di livello 2 o 3 degli studi di MS, è possibile utilizzare tali risorse anche per finanziare studi di MS e analisi della CLE nei comuni non ricompresi nell'elenco dell'allegato 7 o per avviare l'attività di aggiornamento degli studi già effettuati;

- l'art. 2, comma 3, che indica che qualora ricorra la condizione di cui al comma 2, ossia che le Regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di MS di livello 1 e alle analisi della CLE in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 7, e non vi siano ulteriori comuni, anche non ricompresi nell'elenco dell'allegato 7, su cui effettuare gli studi o non vi sia necessità di approfondimenti di livello superiore o di aggiornamento degli studi già effettuati, le risorse destinate alla MS e all'analisi della CLE possono essere altresì impegnate per le azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici delle opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, con priorità per gli interventi su edifici di proprietà comunale;
- l'art. 2, comma 6, che indica la possibilità di utilizzare fino al 2% della quota assegnata per la copertura di oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi;
- l'art. 4, comma 2, che dispone che le risorse destinate a studi di MS e analisi della CLE sono concesse previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi;
- la Tabella 1 (art. 6) che indica l'entità dei contributi massimi per gli studi di MS, unitamente all'analisi della CLE, e la Tabella 2 (art. 10) che indica l'entità dei contributi massimi per le sole analisi della CLE;

- l'art. 6, comma 2, che prevede la possibilità di raddoppiare il contributo, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento, per studi di MS di livello 3;
- l'art. 11, comma 3, che indica che per i Comuni che fanno parte di un'Unione o Associazione di Comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di MS e analisi della CLE, la percentuale dell'importo del cofinanziamento degli Enti Locali interessati può essere ridotta fino al 15% del costo degli studi di MS e contestualmente il contributo statale può essere incrementato fino al 85% del costo complessivo (v. Tabella 3), a condizione che tali studi portino al completamento della MS e dell'analisi della CLE in tutti i Comuni dell'Unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2021 "Ripartizione relativa all'annualità 2019, 2020 e 2021 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, adottata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. (21A04946)", pubblicato sulla G.U. n. 193 del 13/08/2021, che ripartisce le risorse tra le Regioni e in particolare assegna alla Regione Emilia-Romagna un finanziamento pari ad € 1.002.524,04 per studi di MS e analisi della CLE di cui all'art.2, comma 1, lett. a) dell'OCDPC n.780/2021;
- il decreto del Capo del Dipartimento Della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2021 di liquidazione e pagamento delle somme assegnate, pubblicato in G.U. n. 222 del 16/9/2021;
- la determinazione del responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli n. 21384 del 27/11/2020 avente ad oggetto "O.C.D.P.C. 675/2020: approvazione elenco degli Enti Locali destinatari ed elenco degli Enti Locali esclusi dai contributi per studi di MS e analisi della condizione limite di emergenza di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 675/2020, in attuazione della delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1238/2020", che precisa che le richieste di cui

all'Allegato B "Elenco degli Enti Locali esclusi dall'attribuzione di contributi per studi di MS e analisi della condizione limite di emergenza di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 675/2020 per esaurimento delle risorse disponibili", di seguito riportato:

Prov.	Ente richiedente	Comune	Tipo di studio richiesto	Domanda (protocollo RER)
PC	Comune di Castell'Arquato	Castell'Arquato	MS3	Prot. 09/11/2020.0738867.E
PR	Comune di Busseto	Busseto	MS3	Prot. 09/11/2020.0741375.E
	Comune di Fontanellato	Fontanellato	MS3	Prot. 12/10/2020.0657486.E
RE	Comune di Campagnola Emilia	Campagnola Emilia	MS3	Prot. 02/11/2020.0705540.E
	Comune di Casina	Casina	MS3	Prot. 30/10/2020.0701544.E
	Comune di Rolo	Rolo	MS3	Prot. 05/11/2020.0727116.E
MO	Comune di Bomporto	Bomporto	MS3	Prot. 23/10/2020.0683246.E
	Comune di Ravarino	Ravarino	MS3	Prot. 10/11/2020.0742799.E
FE	Comune di Voghiera	Voghiera	MS3	Prot. 28/10/2020.0694128.E
RN	Unione dei Comuni della Valconca	Gemmano	MS3	Prot. 05/11/2020.0726040.E
		Mondaino	MS3	
		Montefiore Conca	MS3	
		Montegridolfo	MS3	
		Morciano Di Romagna	MS3	
		Saludecio	MS3	
		San Clemente	MS3	
		Montescudo-Monte Colombo	MS3	

saranno considerate prioritarie in occasione della disponibilità di risorse previste con riferimento ai contributi per studi di MS e analisi della CLE, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- che l'entità delle richieste di cui al punto precedente, in base alla Tabella 1 (art. 6) e alla Tabella 3 (art. 11) dell'OCDPC n.780/2021, è pari a € 272.050,00 come di seguito riportato:

Prov.	Ente richiedente	Comune	Tipo di studio richiesto	Abitanti al 31/12/2019	contributo
PC	Comune di Castell'Arquato	Castell'Arquato	MS3	4.574	€ 14.250,00
PR	Comune di Busseto	Busseto	MS3	6.901	€ 17.250,00
	Comune di Fontanellato	Fontanellato	MS3	7.100	€ 17.250,00
RE	Comune di Campagnola Emilia	Campagnola Emilia	MS3	5.712	€ 17.250,00
	Comune di Casina	Casina	MS3	4.397	€ 14.250,00
	Comune di Rolo	Rolo	MS3	4.002	€ 14.250,00

MO	Comune di Bomporto	Bomporto	MS3	10.195	€ 20.250,00
	Comune di Ravarino	Ravarino	MS3	6.169	€ 17.250,00
FE	Comune di Voghiera	Voghiera	MS3	3.679	€ 14.250,00
RN	Unione dei Comuni della Valconca	Gemmano	MS3	1.130	€ 12.750,00
		Mondaino	MS3	1.355	€ 12.750,00
		Montefiore Conca	MS3	2.236	€ 12.750,00
		Montegridolfo	MS3	996	€ 12.750,00
		Morciano Di Romagna	MS3	7.141	€ 19.550,00
		Saludecio	MS3	3.065	€ 16.150,00
		San Clemente	MS3	5.653	€ 19.550,00
		Montescudo-Monte Colombo	MS3	6.850	€ 19.550,00
			totale		€ 272.050,00

Dato atto che:

- la quota derivante dall'assegnazione delle risorse statali risulta allocata al capitolo 48286 "CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA (D.L. 28 APRILE 2009, N. 39 CONVERTITO IN L. 24 GIUGNO 2009, N. 77) - MEZZI STATALI" del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2021-2023;
- alla suddetta quota saranno aggiunte, nei successivi atti di attribuzione di contributi, ulteriori risorse per euro 99,70, corrispondenti a risorse non utilizzate delle precedenti Ordinanze, come comunicato con nota assunta agli atti con prot. n. 1036632 del 10/11/2021, in cui il Dipartimento di Protezione Civile invita anche questa Regione ad un tempestivo utilizzo delle stesse;
- il 2% della quota assegnata utilizzabile per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi, di cui all'art.2, comma 6, dell'OCDPC n. 780/2021, risulta pari a € 20.050,48;
- nell'incontro con ANCI dell'Emilia-Romagna, in data 3 novembre 2021, sono stati condivisi i criteri e le modalità di attuazione del piano di assegnazione dei contributi, come risulta dal verbale dell'incontro Prot. n. 05.11.2021.1022140.U;

Considerato che, in merito agli studi di MS e analisi della CLE, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e comma 2 dell'OCDPC n. 780/2021:

- la Regione invia a tutti gli Enti locali competenti in materia di pianificazione urbanistica dei comuni caratterizzati da a_g non inferiore a 0,125g, di cui

all'Allegato 7 dell'OCDPC n. 780/2021 - che non abbiano ancora effettuato studi di MS di secondo livello o studi di MS di terzo livello e analisi della CLE finanziati con i contributi delle precedenti Ordinanze o che abbiano realizzato studi di MS secondo gli indirizzi regionali precedenti la DGR 2193/2015 e vogliano aggiornare tali studi agli attuali indirizzi regionali approvati con DGR 476/2021, integrata con DGR 564/2021, - l'invito a trasmettere, entro 30 giorni, richiesta di contributi per studi di MS e analisi della CLE, con allegato modulo di richiesta, ai fini della definizione del quadro dei fabbisogni e del programma delle attività per la realizzazione dei suddetti studi;

- la lettera di invito, la modulistica e le richieste pervenute saranno conservate agli atti del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;
- il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli seleziona le richieste ricevute, ammissibili a finanziamento sulla base delle disposizioni indicate nell'Ordinanza CDPC 780/2021, unitamente ad ulteriori criteri individuati dalla Regione Emilia-Romagna, riportati nell'Allegato 1 al presente atto;
- una volta individuati i Comuni in cui saranno effettuati gli studi, il programma di attribuzione dei contributi agli Enti beneficiari viene approvato con atto dirigenziale, successivamente trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile e pubblicato nel sito web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e sul BURERT (<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico>);
- al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, nel predisporre il programma di attribuzione dei contributi agli Enti beneficiari, la Regione può procedere a una rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili indicati nelle tavelle dell'OCDPC n. 780/2021;

Ritenuto:

- di avviare il procedimento di attuazione delle iniziative di cui all'art. 2) comma 1, lett. a) e comma 2 dell'OCDPC n. 780/2021, specificando i criteri per l'attribuzione, la concessione e la liquidazione di contributi e per la realizzazione e presentazione degli elaborati relativi a studi di MS e analisi della CLE;

- di approvare, pertanto, i seguenti Allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - l'Allegato 1, contenente i "Criteri per l'attribuzione, la concessione e la liquidazione di contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), dell'ordinanza CDPC n. 780/2021 e Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2021";
 - l'Allegato 2, contenente i "Criteri per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021";
- di destinare il 2% della quota assegnata alla Regione con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2021 per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza, ai sensi dell'art.2, comma 6, dell'OCDPC 780/2021, per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione delle procedure connesse alla concessione dei contributi;
- di dare priorità, nell'attribuzione delle risorse, agli Enti esclusi per esaurimento delle risorse disponibili, nell'attuazione della precedente Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 675/2020;
- di delegare, per l'attribuzione, la concessione, liquidazione, l'eventuale revoca dei contributi e le proroghe delle tempistiche previste dall'Ordinanza suddetta e dall'Allegato 1 e a quanto altro necessario per la realizzazione degli studi, il Dirigente regionale competente, a provvedere con propri atti formali, secondo le modalità riportate nel medesimo Allegato, sulla base della normativa vigente e ai sensi della propria deliberazione n.2416/2008 e ss.mm., nonché nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.;

Considerato che gli studi di MS identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti richiedenti dovranno fornire al Servizio Geologico, sismico e dei suoli, ai sensi della L. 3/2003, i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi;

Richiamati, per gli aspetti contabili:

- la deliberazione della Giunta regionale n.2004 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021 - 2023";
- la legge regionale 29 dicembre 2020, n.12 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2020)";
- la legge regionale 29 dicembre 2020, n.13 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n.40, per le parti in essa ancora applicabili;

Visti, in materia di tracciabilità, trasparenza e organizzazione:

- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.;
- la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136";
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta regionale n.111 del 28/01/2021 avente ad oggetto, "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";
- la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti

conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- la propria deliberazione n. 468 del 10/04/2017, recante “Il sistema del controllo interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Viste infine:

- le proprie deliberazioni n. 2013/2020, n. 2018/2020 e n. 771/2021;
- le determinazioni dirigenziali n. 18206/2020, n. 23238/2020, n. 23245/2020, n. 5517/2021 e n. 10256/2021;

Dato atto:

- che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Montagna, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari opportunità, Barbara Lori;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

al fine di dare attuazione all'art. 2, comma 1, lett. a) e comma 2 dell'OCDPC n. 780/2021:

1. di approvare le specifiche di realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, contenute nei seguenti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- l'Allegato 1, contenente i “Criteri per l'attribuzione, la concessione e la liquidazione di contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e comma 2 dell'ordinanza C.D.P.C. n. 780/2021 e decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2021”;

- l'Allegato 2, contenente i "Criteri per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021";
- 2. di destinare il 2% della quota assegnata alla Regione con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2021 per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza, ai sensi dell'art.2, comma 6, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021, pari a € 20.050,48, per la copertura di oneri relativi alla realizzazione delle procedure connesse alla concessione dei contributi;
- 3. di dare priorità, nell'attribuzione delle risorse, agli Enti esclusi per esaurimento delle risorse disponibili, nell'attuazione della precedente Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 675/2020;
- 4. di disporre, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, che la Regione può procedere alla rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili (art. 6, OCDPC n. 780/2021);
- 5. di delegare il dirigente regionale competente, che provvederà con propri atti, all'attribuzione, concessione e liquidazione, ed eventuale revoca, dei contributi, nonché alla concessione delle proroghe dei tempi utili previsti dall'Ordinanza e dall'Allegato 1 e a quanto altro necessario per la realizzazione degli studi, secondo le disposizioni contenute nei medesimi Allegati, sulla base della normativa vigente e ai sensi della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., nonché nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. in base ai quali l'impegno e la liquidazione delle somme verranno determinati in base al cronoprogramma degli stati di avanzamento dei lavori espressi per importi redatto e trasmesso dai soggetti beneficiari;
- 6. di disporre che, per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) e comma 2, dell'OCDPC n. 780/2021, devono essere rispettate le modalità e le tempistiche di cui agli Allegati 1 e 2;

7. di dare atto che:

- i soggetti richiedenti dovranno fornire al Servizio Geologico, sismico e dei suoli, ai sensi della L. 3/2003, i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi in quanto progetti di investimento pubblico;
- ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, dell'OCDPC n. 780/2021, qualora sia conclusa la programmazione relativa agli studi di MS di livello 1 e 2 e alle analisi della CLE in tutti i comuni della Regione di cui all'allegato 7 dell'OCDPC n. 780/2021, e non vi sia necessità di approfondimenti di livello 3 degli studi di MS, è possibile utilizzare tali risorse anche per finanziare studi di MS e analisi della CLE nei comuni non ricompresi nell'elenco dell'allegato 7 dell'OCDPC n. 780/2021 o per avviare l'attività di aggiornamento degli studi già effettuati o per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici delle opere infrastrutturali di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, con priorità per gli interventi su edifici di proprietà comunale;
- ai sensi dell'art. 19 dell'OCDPC n. 780/2021, le risorse trasferite alle Regioni per la realizzazione degli studi sono revocate dal Dipartimento della Protezione Civile, ove le stesse non siano utilizzate entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile inerente al trasferimento delle risorse. Si ritengono non utilizzate le risorse per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonché i residui resi disponibili a conclusione delle azioni ammesse a finanziamento;
- per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
